

# Concordato sul doppio filo di decadenza e cessazione

## Riforma fiscale

Il verificarsi di una ipotesi di decadenza travolge l'intero biennio concordato

Accesso precluso ai soggetti che risultano esclusi dall'applicabilità degli Isa

Gian Paolo Ranocchi

Non tutte le partite Iva potranno accedere al concordato preventivo biennale (Cpb). E una volta ammessi l'accordo potrebbe anche cessare prima della scadenza. La partita per i contribuenti interessati, infatti, si giocherà anche valutando le cause di esclusione e decadenza previste dal decreto.

### Cause di esclusione

Il primo presupposto per accedere al concordato preventivo biennale, previsto dal decreto sull'accertamento, è quello che in capo al soggetto interessato si «rendano applicabili» (articolo 10) gli Isa (a prescindere dal punteggio ottenuto). Se ne ricava che, in presenza di una delle cause di esclusione dagli Isa previste dalla legge, il contribuente non potrà accedere alla proposta. Le cause di esclusione per gli Isa sono diverse, ma possiamo dire che le principali riguardano: l'inizio o la cessazione dell'attività in corso d'anno; il superamento della soglia di ricavi (o compensi) prevista per l'applicazione degli strumenti statistici; la presenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività (fattispecie che può com-

prendere svariate situazioni specifiche); la determinazione del reddito con i criteri forfettari (pur essendo costoro ammessi comunque al Cpb). Inoltre, pur dovendo compilare il modello, tecnicamente disapplicano gli Isa anche i soggetti "multiattività" individuabili in coloro che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nello stesso Isa se l'importo dei ricavi delle attività secondarie supera il 30% dei ricavi complessivi. La norma non precisa su quale anno debba essere verificata l'applicabilità degli Isa sul soggetto concordatario ma è ragionevole ritenere che questo debba avvenire nel periodo precedente a quello dal quale decorre l'accordo (quindi, per il concordato 2024/2025, sul 2023). I forfettari non possono accedere al concordato preventivo biennale se hanno iniziato l'attività nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (quindi per il concordato sperimentale 2024, se l'avvio dell'attività è avvenuto nel corso del 2023).

### Cause di uscita dal Cpb

Il concordato può anche cessare o decadere in corso di durata.

Le cause di cessazione sono due e regolate dall'articolo 21 del decreto. La prima si verifica quando il contribuente modifica l'attività svolta nel biennio concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio. Il motivo della cessazione dell'accordo è intuibile. Se con il cambio attività nel corso della durata biennale dell'accordo, viene ad applicarsi al soggetto un Isa diverso rispetto a quello utilizzato per formulare la proposta, è evidente che anche il contenuto dell'accordo viene pregiudicato. Di qui la cessazione immediata. L'altro caso attiene alla chiusura

## VERSO TELEFISCO

### Calendario da rivedere anche nel 2025

Calendario del concordato preventivo da rivedere anche per il 2025. Dopo aver incassato la modifica nel decreto approvato definitivamente giovedì dal Consiglio dei ministri, i commercialisti guardano già avanti e puntano a una revisione anche per il prossimo anno. «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto ma dobbiamo ragionare con il Governo anche sul 2025» ha sottolineato il consigliere delegato alla fiscalità e tesoriere dei commercialisti, Salvatore Regalbuto, durante la diretta di ieri sul sito del Sole 24 Ore per il ciclo «Verso Telefisco 2024». I margini, infatti, rischiano di essere troppo stretti per il 2025 tra il rilascio del software (entro il 15 aprile) e la data di adesione al concordato (30 giugno). «Abbiamo già incassato una disponibilità del viceministro dell'Economia Maurizio Leo a discuterne», ha spiegato Regalbuto. La partita si giocherà nei prossimi mesi, ora la priorità è la messa a terra (in tempi anche brevi) del concordato per il 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dell'attività nel corso del biennio da parte del soggetto che ha aderito. Sul piano operativo in questi casi non si vedono criticità fermo restando che nell'anno di cessazione del concordato il soggetto tornerà a dover tassare il reddito e il valore della produzione netta effettivamente realizzati.

L'articolo 22 del decreto disciplina invece la decadenza del concordato per una serie di situazioni precisate dalla disposizione e che sono di diversa natura. In presenza di una di queste cause è previsto che il concordato cessi di produrre effetto per «entrambi i suoi periodi d'imposta». Ne consegue, quindi, che il verificarsi di una di queste cause di decadenza travolge non solo il periodo nel quale tale condizione si è riscontrata ma anche l'eventuale periodo concordato precedente o successivo, con tutte le conseguenze del caso in termini di riemersione dell'effettivo reddito tassabile. Occorrerà capire, in questi casi, quale saranno le conseguenze ed eventualmente i possibili rimedi.

### Cause di esclusione e decadenza

Il decreto individua inoltre (articoli 10 e 11) una serie di condizioni che possono operare sia come cause di esclusione che di decadenza dal concordato e che valgono sia per i soggetti Isa che per i forfettari concordatari. Queste riguardano i casi in cui il contribuente presenti debiti tributari o previdenziali scaduti; la mancata presentazione (se c'è l'obbligo) della dichiarazione in almeno uno dei tre periodi precedenti al periodo concordato e la presenza di un'eventuale condanna penale (anche patteggiata) per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000 commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti il concordato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA